

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09789/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9789 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Floriana Pollina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marta Savoca ed Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio, in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Commissione Esaminatrice nominata dalla Commissione Ripam, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICORSO INTRODUTTIVO:

a) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 157 unità – pubblicata il 14 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente non è stata ivi collocata nella 71^a posizione con il punteggio totale di 35,125 punti;

b) ove occorra e per quanto di interesse, della comunicazione del 18 giugno 2024 con la quale i vincitori del concorso sono stati convocati il giorno 20 giugno 2024 alle ore 8.00 presso le sedi ripartite per il distretto di partecipazione al fine di procedere alla loro assunzione e presentazione in servizio il successivo giorno 21 giugno 2024 presso l'Ufficio giudiziario di assegnazione, nella parte in cui la ricorrente non è stata convocata;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali (di cui non si conoscono gli estremi) con cui la commissione d'esame ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati dalla dott.ssa Pollina;

nonché per l'annullamento

d) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 15 giugno 2024;

e) del diniego tacito di accesso agli atti richiesti con istanza del 25 giugno 2024.

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione intimata all'ostensione della documentazione richiesta

MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento, previa sospensione, altresì

f) della comunicazione a mezzo pec avente ad oggetto “*trasmissione posizione graduatoria concorso AUPP 3946 Distretto di PALERMO AUPP 3946*”, ricevuta in data 14 ottobre 2024, con cui lo Staff Direzione Concorsi ha comunicato che la

ricorrente “... risulta collocata alla posizione n. 207, con un punteggio pari a 31,125 punti”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che lo *stage* presso gli uffici giudiziari, che comportava l'attribuzione di 4 punti, non riconosciuto in assenza di indicazione del periodo di svolgimento, risultava comunque dichiarato, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad attivare il soccorso istruttori;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare, ai fini dell'attivazione, ora per allora, entro il termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza, del soccorso istruttorio, e, in caso di accertato svolgimento dello *stage* per il periodo previsto, dell'assegnazione del relativo punteggio e del conseguente aggiornamento della graduatoria;

Ritenuto, altresì, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del Formez e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimete;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Formez ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Formez ed il Ministero della Giustizia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso ed i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente

ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che, attesa la peculiarità della questione, le spese possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2025;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con

l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO